

# Ipotesi di accordo territoriale per l'applicazione della detassazione

---

26 Giugno 2013

È stata predisposta e condivisa da Ance, Associazioni cooperative e sindacati nazionali edili con l'allegata lettera congiunta, una ipotesi di accordo territoriale, anch'esso allegato, per usufruire dell'agevolazione fiscale di cui al DPCM del 22 gennaio 2013 in tema di Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro.

Con tale accordo le parti sottoscrittrici, associazioni datoriali e sindacati dei lavoratori territoriali, al fine di favorire il miglior perseguimento degli obiettivi fissati dall'art. 1, comma 481 della L. n. 228 del 24 gennaio 2013 e in considerazione dei contenuti della circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 3 aprile scorso, hanno previsto la possibilità di applicare l'agevolazione a quelle retribuzioni erogate a fronte di diverse modulazioni dell'orario di lavoro o a fronte di incrementi derivanti da una diversa gestione dell'orario di lavoro legati agli istituti contrattuali ivi indicati a mero titolo esemplificativo (lavoro straordinario, riposi compensativi, lavoro notturno, a turni e festivi indennità di turni, indennità di reperibilità lavoro a cottimo).

In relazione alle nuove disposizioni normative, quindi, potranno essere oggetto di detassazione, oltre all'EVR (Elemento Variabile della retribuzione), anche quelle voci retributive così dette di produttività, erogate in esecuzione degli accordi di secondo livello territoriali a fronte di prestazioni lavorative diverse legate a tali istituti.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che le agevolazioni in parola potranno essere applicate alle voci delle retribuzioni come sopra esposte solo a decorrere dalla data di stipula dell'accordo territoriale.

12039-Detassazione\_Lett\_Buz\_Sind\_e\_Coop.pdf [Apri](#)